

23302 - 20



ORIGINALE

F. Not. Neg.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

C.I.

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- Presidente -

Dott. ANTONELLA DI FLORIO

- Consigliere -

Dott. LINA RUBINO

- Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI

- Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 30/06/2020 - CC

R.G.N. 32405/2019

Cca. 23302

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 32405-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *resistente* -

avverso la sentenza n. 1688/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/04/2019;

2020
703

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/06/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, located in the upper right corner of the page.

rilevato che,

(omissis) , cittadino del (omissis) , ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art. 4 d. lgs. 25.1.2008 n. 25:

(a) in via principale, il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, ex art. 7 e ss. d. lgs. 19.11.2007 n. 251;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della "protezione sussidiaria" di cui all'art. 14 d. lgs. 19.11.2007 n. 251;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 5, comma 6, d. lgs. 25.7.1998 n. 286 (nel testo applicabile *ratione temporis*);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire violenze di natura ritorsiva per motivi di carattere religioso;

la Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza;

avverso tale provvedimento (omissis) ha proposto, ai sensi dell'art. 35 d. lgs. 28.1.2008 n. 25, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che ne ha disposto il rigetto con decreto in data 28/3/2017;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza in data 24/4/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell'assenza di attendibilità del relativo racconto; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un'effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d'appello è stato impugnato per cassazione da (omissis) con ricorso fondato su due motivi d'impugnazione;

il Ministero dell'Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa;

considerato che,

col primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il proprio racconto, in violazione dei criteri legalmente imposti ai fini del riscontro di credibilità del richiedente la protezione internazionale, nonché dell'onere di cooperazione istruttoria posto a carico dell'organo giudicante, trascurando infine il valore delle circostanze di fatto specificamente richiamate in ricorso;

il motivo è infondato;

osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l'accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dall'art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 251 del 2007);

detta valutazione di credibilità deve ritenersi altresì censurabile, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente

incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 - 01);

nel caso di specie, fermo l'oggettivo rilievo della congruità logica del discorso giustificativo articolato nel provvedimento impugnato, varrà considerare come il ricorrente abbia propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una *sicura* diversa risoluzione dell'odierna controversia;

osserva il Collegio, al riguardo, come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità, dovendo in ogni caso ritenersi che la motivazione dettata dal giudice *a quo* a fondamento della decisione impugnata sia (non solo esistente, bensì anche) articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo giudice *a quo* dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili al racconto dell'odierno ricorrente e del grado della relativa attendibilità in conformità ai parametri di valutazione legalmente stabiliti dall'art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, e sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica;

l'*iter* argomentativo compendiato dal giudice *a quo* sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno

rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di protezione umanitaria, senza tener conto delle condizioni di criticità sociale e istituzionale del paese di provenienza, nonché del percorso di integrazione da lui intrapreso nel nostro Paese;

il motivo è fondato;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l'interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 - 02; Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 - 01);

nella ricordata decisione delle Sezioni Unite, si è dunque sottolineata, con riguardo al tema del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, la piena condivisibilità dell'approccio che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva che verrebbe a determinarsi nel paese di origine a seguito del rimpatrio, al fine di verificare se tale rientro non valga a determinare una non tollerabile privazione dell'esercizio dei diritti umani del richiedente, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

in particolare, nel procedere alla ridetta comparazione, mentre non potrà essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell'isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, spetterà al giudice coniugare, quella considerazione, con l'esame del modo in cui l'eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda esistenziale dell'interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale compromissione possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, sanitaria; culturale, etc.;

in questi termini, la considerazione delle condizioni del paese di provenienza (comunque da indagarsi e accertarsi in termini obiettivi) non potrà mai tradursi in una valutazione meramente generale e astratta della relativa situazione nazionale, dovendo sempre e comunque declinarsi, quelle generali condizioni, con il riflesso che le stesse sono destinate ad assumere con riguardo alla storia di vita (alla 'biografia') del richiedente;

a sua volta, il giudizio fermato sull'entità della degradazione che l'interessato sarebbe destinato a subire a seguito del rimpatrio, necessariamente chiede d'essere calibrato in rapporto alle modalità concrete e irripetibili della vicenda esistenziale *di quella specifica persona*, sì che l'esame del modo della compromissione del c.d. nucleo ineliminabile della dignità personale (e dunque il senso della sua specifica 'vulnerabilità') non potrà mai consistere nell'astratta ricapitolazione del contenuto oggettivo (vorrebbe dirsi meramente 'quantitativo') di tale nucleo, bensì nella verifica del grado di aggressione ('qualitativa') della *dignità* di quella singolare ed unica esperienza individuale, sì da non potersi astrattamente escludere che, con riguardo a uno stesso paese, l'esame diretto al riconoscimento

della protezione umanitaria possa anche condurre ad esiti diversi in rapporto a storie di vita differenti e non commensurabili; e ciò, non già in forza di un'inammissibile (e inaccettabile) graduazione qualitativa della dignità umana, bensì in ragione dell'inevitabile conformazione di quest'ultima (anche) in correlazione ai differenti percorsi di vita che sostanziano in modo irripetibile il senso dell'identità individuale, da valutarsi anche in relazione alla situazione psico-fisica attuale del richiedente e al contesto culturale e sociale di riferimento (v., in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 - 02; e Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020);

proprio in forza di tali premesse, dunque, acquista significato il senso (sul piano propriamente esistenziale) della comparazione tra le condizioni del paese di origine del richiedente e la relativa storia di vita, ivi compreso il grado di sviluppo e di integrazione della propria esperienza nel tessuto socio-economico del nostro paese;

nei casi in cui la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall'irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all'incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l'identità;

ciò posto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese d'origine del richiedente deve avvenire,

mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell'adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 - 01);

nel caso di specie, il giudice *a quo*, dopo aver sottolineato che l'eventuale processo di integrazione del richiedente nel tessuto socio-economico italiano, o il contesto generale di compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza, non costituiscono, da soli, elementi sufficiente a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha tuttavia inammissibilmente trascurato di approfondire e circostanziare gli aspetti dell'indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l'individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc.;

ciò posto, il discorso giustificativo in tal guisa elaborato dal giudice *a quo* deve ritenersi tale – al di là dell'assorbente rilievo

riguardante la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria – da non integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. 'minimo costituzionale';

sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del secondo motivo (disatteso il primo), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio;



P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 30/6/2020.

Il Presidente

Giacomo Travaglino



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 23 OTT 2020

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA